

(File)

Sep 16 Chu
Huang
Mr. [unclear]
[unclear]

Luna Luna
[unclear]
[unclear]
[unclear]
[unclear]
N. Ritz director
[unclear]

Daniel Lopez



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 7 - ACILIA
A.S.D.
RM) Registrato in data 09.12.2025 Serie 3 n. 1164
Versato € 200,00 (Euro) duecento
li novembre dell'anno L'ADDETTO
Rosario Locomondo

----- 29/11/2025 -----

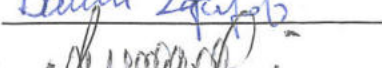
presso la sede sociale del Circolo Velico Passoscuro A.S.D. sita in Fiumicino, località Passoscuro, via Carbonia 12 ed ai sensi dell'art. 14 dello Statuto in remoto audio/video sul sito <https://meet.jit.si/circolovelico>, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica dello statuto sociale in adeguamento delle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e conseguente modifica della denominazione sociale;

Ai sensi dello statuto sociale, assume la presidenza il Sig. Camillacci
Leonardo che constata:

- la presenza in proprio degli associati nelle seguenti persone:

- Camillacci Leonardo (in sede) firma 
- Cotrone Lucio Valerio (in sede) firma 
- Barberini Fabio (remoto) firma 
- Arduini Michele (in sede) firma 
- Ciammarughi Simone (remoto) firma 
- Luciani Tirati Maria Rita (remoto) firma 
- Francioni Stefano (da remoto) firma 
- Serra Laura (da remoto) firma 
- Loperfido Daniel (da remoto) firma 
- Mazzanti Alessandro (in sede) firma 
- Peverini Francesco (remoto) firma 
- Montesi Ferruccio (da remoto) firma 

rappresentanti il 92% degli associati aventi diritto al voto deliberativo;

- la presenza dell'intero Consiglio Direttivo nelle persone di Camillacci Leonardo, del Vice-Presidente Mazzanti Alessandro e del



Segretario/Tesoriere Cotrone Lucio Valerio entrambi presenti in sede ai sensi dell'art. 14 punto 3 dello Statuto.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'assemblea e, con il consenso degli intervenuti, chiama il Sig. Cotrone Lucio Valerio a svolgere le mansioni di segretario, che accetta, dando altresì lettura dell'ordine del giorno (o.d.g.) sopra indicato.

In merito all'unico punto all'o.d.g., il Presidente espone le motivazioni e la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per adeguarlo ai dettami del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 noto come "Codice del Terzo Settore" o più brevemente "CTS". Il Presidente rappresenta altresì che tale adeguamento, peraltro già prevista dall'art. 28, punto 3 dell'attuale Statuto, non implica la rinuncia di veste di associazione sportiva dilettantistica prevedendo la predetta normativa del CTS la possibilità della doppia iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed al Registro Nazionale della Attività Sportive Dilettantistiche nonché al raccordo tra le due normative di riferimento.

Infine il Presidente rappresenta che al momento, non sussistendo i requisiti, non è ancora stato nominato l'organo di controllo previsto dal nuovo testo dello statuto sociale.

Il Presidente quindi dà lettura integrale del nuovo statuto sociale, dove sono stati modificati gli articolo 1, 2, 3, 29 e 31 aprendo la discussione per cui, a seguito di ampio dibattito, propone di mettere a votazione il testo del nuovo Statuto.

Dopo alcuni chiarimenti, l'Assemblea **all'unanimità**

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato sotto la lettera "A" del presente verbale che sostituisce integralmente il precedente approvato il 25/04/2025. A seguito della presente delibera l'Associazione assumerà la denominazione di "Circolo Velico Passoscuro associazione sportiva dilettantistica - ente del terzo settore", più brevemente "Circolo Velico Passoscuro ASD - ETS" ancorché l'acronimo ETS potrà essere utilizzato soltanto a seguito della sua iscrizione al RUNTS. Lo scopo e l'oggetto delle

attività associative, d'altro canto, risulterà essere quella indicata analiticamente dall'art. 3 del nuovo Statuto allegato.

A tal fine, l'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto (allegato "A") che ne costituisce parte integrante e sostanziale, presso l'Agenzia delle Entrate chiedendone l'esenzione di bollo e imposta di registro in base alle disposizioni di legge.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 16.30, previa stesura, lettura e sottoscrizione contestuale del presente verbale da parte dei presenti in sede e posticipata per chi è collegato da remoto.

Il Presidente



[Handwritten signatures of the President and other attendees]

Il Segretario

[Handwritten signatures of the Secretary and other attendees]
M. P. M. Lucio Valerio

Allegato A) parte integrante del verbale del 29/11/2025 di modifica dello Statuto dell'Associazione Sportiva dilettantistica - ente del terzo settore "Circolo Velico Passoscuro" adottato il 29/11/2025

STATUTO DEL

"CIRCOLO VELICO PASSOSCURO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - ENTE DEL TERZO SETTORE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal primo libro del codice civile e dal D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii., una Associazione sportiva denominata "CIRCOLO VELICO PASSOSCURO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve "CVP A.S.D. - E.T.S." (d'ora in poi denominata semplicemente "Associazione"). L'Associazione è attualmente priva di personalità giuridica, ma si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

L'acronimo "E.T.S." integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ("RUNTS").

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Fiumicino (RM), località Passoscuro, via Carbonia n.12.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo



[Handwritten signatures and notes on the right margin]

costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione sportiva dilettantistica - Ente del Terzo Settore", anche in acronimo ASD - ETS.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante ai sensi dell'articolo 6.3 del D.Lgs. 39/2021, riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

TITOLO II

SCOPI E DURATA

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo

dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) del D.Lgs.

36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e l'organizzazione di attività velico sportiva - agonistica dilettantistica, compresa l'attività promozionale, formativa e del tempo libero e di altre discipline sportive che si svolgono in mare e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della discipline sportive previste dagli enti presso cui è affiliata. Inoltre, l'Associazione può partecipare a gare, tornei, campionati e sotto l'egida e con l'autorizzazione delle singole Federazioni cui è affiliata, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle diverse discipline sportive; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle diverse discipline sportive.

6. Ai fini dell'affiliazione alla Federazione Italiana Vela ("FIV")

l'Associazione potrà essere titolare di concessioni demaniali dove stabilire la base nautica.

7. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo. L'Associazione potrà organizzare attività con bambini, adolescenti e ragazzi quali Outdoor Education, Fattorie Didattiche, Campus Estivi, Grest, Centri Estivi ed ogni altra forma di aggregazione e socializzazione, anche nei settori dei diversamente abili e degli anziani.

8. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione

dei propri rappresentanti in consiglio federale.

9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della Associazione sportiva.

10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 39/2021.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale dell'attività di interesse generale di cui alla lettera "t", art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO III

DELLA VITA ASSOCIATIVA

Art.5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di

condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo o del consigliere appositamente delegato.

6. Il Consiglio Direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere, in ogni caso, alla revoca dell'accettazione della domanda del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata all'interessato. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della delibera.

7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

8. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

9. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

10. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla

stessa Assemblea.

11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.9.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine, stabilito per il versamento della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 29 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

4. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente

comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art.8 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.
- d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

Art.9 - Funzionamento dell'assemblea

- 1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
- 2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 11 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
- 3. L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
- 4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere

richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b) almeno la metà più 1 dei componenti il Consiglio Direttivo.

5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.

7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

10. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo

o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

12. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 1/3 dei soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima

della data fissata per l'adunanza.

19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'Assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un numero di associati non superiore a cinque.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del

preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.

3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle decisioni del Consiglio Direttivo di non ammissione o revoca dell'ammissione del socio o su quelle di esclusione eventualmente impugnate;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
- i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 13 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..

Articolo 14 - Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

3. È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della società - nei

quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea.

3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il presidente quando non vi ha provveduto direttamente l'Assemblea degli associati, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.

5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

7. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di 3 mandati anche se non consecutivi nella medesima carica.

8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

9. Il presidente può, in caso di urgenza e quando eletto direttamente dall'Assemblea degli associati, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.

11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2 del D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo del D.Lgs. 112/2017.

14. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 - Dimissioni e cause di decadenza

1. Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla

convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di *prorogatio*.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

Articolo 17 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e comunque una volta l'anno, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;

- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 19 - Il Presidente

1. Il presidente, quando non eletto direttamente dall'Assemblea degli associati con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati, è

eletto alla prima riunione dai membri del Consiglio Direttivo.

2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

3. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.

4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

5. Nei casi di urgenza il presidente, quando eletto direttamente dall'Assemblea degli associati, può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 20 - Il Vice-Presidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza, impedimento temporaneo, singole mansioni incompatibili con la carica rivestita e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il Segretario ed il Tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di

impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.

4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 22 - Organo di revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.

2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.

5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

TITOLO V

PATRIMONIO E RENDICONTO

Articolo 23 - Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
- b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

3. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 112/2017.

Articolo - 24 Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria dell'Associazione.

4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della

trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

Articolo 25 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO VI

DEI LAVORATORI VOLONTARI

Articolo 26 - Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, del D.Lgs. 36/2021.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 del D.Lgs. 36/2021.

4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato

per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 36/2021.

5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2015.

6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che

si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - I tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva,

formativa, didattica e promozionale.

4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III - Capo I - artt. 15 e 16 del D.Lgs. 36/2021.

Articolo 28 - Le sezioni - trasformazione - Terzo settore

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 29 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.

2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 30 - Clausola compromissoria

1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al Collegio Arbitrale eventualmente previsto dai regolamenti dell'Ente.

2. A tal fine troveranno applicazione le norme previste dallo statuto, dai vigenti regolamenti dell'Ente e dallo statuto della Federazione Italiana Vela quando ad essa affiliata.

Articolo 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico e di terzo settore ed in subordine ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel Libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

2. Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro e dalla effettiva iscrizione al RUNTS da parte dell'Associazione.

3. Il presente Statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.